***ALLEGATO "B" ALL'ATTO DI REP.N.70/RACC.N.52***

**STATUTO**

**ART. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Riforma del Terzo Settore), una fondazione denominata **"KHANDRO TSERINGMA RINPOCHE FOUNDATION ETS".**

La fondazione ha sede nel Comune di Noventa Padovana (PD), Via Monte Grappa n. 19.

La durata della fondazione è fissata a tempo indeterminato.

**ART. 2 - SCOPO ED ATTIVITA'**

La Fondazione ha il seguente scopo, da perseguirsi sia in Italia che all'estero:

1. costruire, ristrutturare e supportare la gestione di luoghi nei quali favorire e condurre campagne di alfabetizzazione attraverso: scuole (di qualsiasi grado), monasteri, centri di ritiro, centri di studio, di formazione, di educazione, di discipline e pratiche olistiche (a titolo esemplificativo: arte, cultura, scienza, astrologia, ambiente, agricoltura, turismo, sviluppo del potenziale dei giovani, delle donne, ecc.) nonché l'istruzione di una cultura di pace anche con riferimento all'ispirazione buddhista e alla preservazione della cultura tibetana e hindo-himalayana;
2. costruire, restaurare o preservare statue, dipinti ed oggetti di arte e di culto, ponendoli nella situazione più idonea alla loro conservazione;
3. promuovere corsi, conferenze, convegni, mostre, manifestazioni culturali e corsi di meditazione, anche mediante connessione audio/video, telematica e on-line;
4. promuovere lo sviluppo di centri di studio e di scuole;
5. promuovere la collaborazione transculturale fra la psicologia, la medicina e filosofia dei sistemi umanisti occidentali quanto di quelli del pensiero orientale e di ogni altra cultura extraeuropea in genere;
6. collaborare con scuole di ogni ordine e grado, università e ricercatori, pubblici e privati per lo sviluppo di un fecondo rapporto e di un costruttivo dialogo tra le discipline occidentali e orientali e in particolare tra psicologia e filosofia orientale ed occidentale, anche tenendo conto degli studi in materia di neuro-scienze;
7. promuovere iniziative a favore della pace nel mondo e del rispetto dei diritti umani;
8. contribuire allo sviluppo di metodi pedagogici (accademici o fisici) che favoriscano lo sviluppo della consapevolezza e l'equilibrio interiore degli individui e l'affermarsi di una cultura di solidarietà in seno alla società;
9. organizzare corsi, conferenze e ritiri, invitando docenti qualificati o elaborando con Università, Enti culturali o Istituzioni pubbliche e private;
10. organizzare corsi di carattere etico, culturale e sociale, corsi di yoga, meditazione e pratiche olistiche;

11. realizzare, pubblicare e diffondere audiovisivi, libri e dispense anche con la trascrizione dei corsi promossi dalla Fondazione, anche in modalità e-learning, in ossequio alle vigenti leggi in materia;
12. tradurre e pubblicare testi, realizzare, sviluppare o sostenere biblioteche o banche dati inerenti gli scopi istituzionali, ivi inclusa la digitalizzazione e l'archiviazione digitale;
13. assegnare borse di studio anche internazionali per ricercatori, traduttori e studiosi;
14. promuovere l'assistenza materiale e morale a tutti coloro che si trovano in situazioni di disagio sociale, fisico, psicofisico e ai sofferenti in genere, sia attraverso corsi di formazione per le persone che se ne occupano, sia con l'intervento diretto e la creazione di apposite strutture, sia collaborando con associazioni, scuole, università, ed altri istituti ed enti pubblici e privati;
15. favorire il reinserimento sociale di categorie disagiate (a titolo esemplificativo: tossicodipendenti, malati mentali e carcerati, orfani, ecc.);
16. assistere persone con handicap fisici, mentali o sensoriali, valorizzandone la capacità anche attraverso percorsi formativi;
17. promuovere iniziative di adozione a distanza sia di singoli che di comunità;
18. prestare assistenza medica, psicologica e morale ad anziani e malati;
19. costruire, ristrutturare e supportare la gestione di Centri di Salute, ospedali e ambulatori generici o specialistici;
20. promuovere attività di volontariato a scopo sociale ed umanitario, partecipando eventualmente a progetti di cooperazione internazionale in paesi in via di sviluppo;
21. promuovere iniziative a favore della conservazione della natura e dell'ambiente;
22. realizzare e/o sostenere luoghi o iniziative di protezione e cura degli animali;
23. sostenere l'espressione artistica e culturale affini agli scopi della Fondazione (mostre, pièce teatrali, concerti, workshop, audio e video narrazioni, pubblicazioni, lungometraggi e cortometraggi filmici anche di Virtual reality ed in tecnologia di simulazione), le manifestazioni sportive, l'innovazione strumentale e tecnologica, delle lingue e delle modalità espressive locali sia nazionali che internazionali;
24. promuovere viaggi a scopo religioso, culturale e ricreativo per la conoscenza dei luoghi e della cultura di pace;
25. promuovere lo studio, la sorveglianza e sostenere la preservazione di luoghi archeologici di interesse per la cultura di pace, inclusi anche oggetti d'arte (sculture, di-

pinti e/o similari);
26. promuovere lo studio e preservare la cultura indo-himalayana;
27. svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali e coerente coi principi della Fondazione.

La Fondazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercita in via esclusiva o principale, sia in Italia che all'estero, le attività di interesse generale di cui alle lettere f), i), k), u) e v) dell'art.5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, relative a:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

La Fondazione potrà stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle proprie attività.

La Fondazione potrà inoltre corrispondere contributi a soggetti terzi che si impegneranno a destinarli:

- alla realizzazione di progetti conformi alle proprie finalità;
- concedere in uso beni mobili ed immobili a titolo oneroso o gratuito;
- nel rispetto delle leggi vigenti, assumere o formare a proprie spese del personale adatto, destinandolo a loro funzionamento.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall’Organo di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

**ART. 3 – PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il Patrimonio è composto da:
a) fondo di dotazione;
b) fondo di gestione.
Il Fondo di Dotazione, di valore non inferiore ad Euro 30.000,00, costituisce il patrimonio minimo della Fondazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.
Il fondo di dotazione è intangibile ed è costituito:
- dai conferimenti in denaro o beni immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal fondatore e successivamente dai benefattori, i quali possono versare somme di denaro o contribuire con donazioni di beni immobili, ove ne sia specificata la destinazione a detto fondo;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con deliberazione del consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, ove ne sia specificamente richiesta la destinazione a fondo di dotazione.
Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo amministrativo deve senza indugio provvedere alla ricostituzione di detto patrimonio minimo, oppure deliberare la trasformazione e la prosecuzione dell'attività in forma di fondazione, o la fusione o lo scioglimento dell'ente.
Il fondo di gestione è liberamente utilizzabile per l'attività istituzionale e per quelle ad essa connesse, ed è così costituito:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie;
- dagli acquisti effettuati con l'impiego del fondo di gestione, ove non espressamente destinati a fondo di dotazione dal Consiglio di Amministrazione;
- da eventuali altri contributi concessi dallo Stato, enti territoriali o da altri enti pubblici/privati in genere;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi, dai fondatori, benefattori e partecipanti ordinari;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse, inclusi i fondi rivenienti da raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di modico valore.
Tutte le risorse della Fondazione saranno impiegate per il

perseguimento degli scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.
Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di non accettare donazioni o lasciti testamentari qualora la natura dei beni e/o le condizioni finanziarie attuali o previsionali della Fondazione non garantiscano l'equilibrio della gestione in relazione agli obblighi da assumere.

**ART. 4 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri.
Il numero dei Consiglieri e la durata in carica del primo Consiglio di Amministrazione è stabilito all'atto della costituzione della Fondazione. Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione i fondatori, fino a revoca o dimissioni. I membri non di diritto del Consiglio di Amministrazione, vengono nominati nell'atto costitutivo e, successivamente, come segue:
- un membro viene nominato dai fondatori;
- i restanti membri sono nominati, a maggioranza, dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Essi durano in carica per un periodo di tre anni, decorrenti dalla data dei singoli insediamenti, e possono essere riconfermati.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio nomina per cooptazione i sostituti aventi medesimi requisiti soggettivi di cui innanzi; qualora venisse meno la maggioranza dei Consiglieri l'intero Consiglio si intenderà decaduto. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente ed il Segretario Generale che, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, lo sostituisca in tutte le sue funzioni. Il Presidente ed il Segretario Generale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del proprio Presidente ovvero su richiesta di almeno due componenti. La convocazione è portata a conoscenza di tutti gli aventi diritto con le modalità ritenute più idonee e documentate, con l'indicazione del luogo e dell'ordine del giorno da trattare. Non è ammessa la presenza per delega. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno, è presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Le modifiche allo statuto, purché compatibili con le leggi vigenti e con la natura della Fondazione, devono essere proposte ed approvate dal Consiglio di Amministrazione con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti. Con precipuo riferimento ai compiti del Consiglio di Amministrazione, esso è titolare di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione. È in sua facol-

tà emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione.
Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo; ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, nonché per la ripartizione delle dette rendite annuali per il perseguimento degli scopi sociali.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.
Il Consiglio di Amministrazione nomina l'Organo di controllo ed il Revisore dei Conti, ove non nominati in sede di costituzione.
Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre delegare parte dei propri poteri al Presidente e/o ad uno o più Consiglieri Delegati.
La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è un ufficio gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute, purché regolarmente giustificate, il cui rimborso sarà regolato da un predisponendo regolamento interno della fondazione.
Il componente del Consiglio di Amministrazione che contravviene ai principi ispiratori della fondazione può essere escluso con deliberazione del Consiglio stesso, sentito il Collegio dei Revisori.
Le dimissioni del consigliere vanno presentate in forma scritta al Consiglio di Amministrazione che delibera in merito.

**ART. 5 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato per la prima volta all'atto della costituzione della Fondazione.
In caso di dimissioni, morte o gravi inadempienze, ritenute tali dal Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo provvede ad eleggere un Presidente tra i fondatori e, in mancanza, tra gli altri membri del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministra-

zione.

**ART. 5 BIS - PRESIDENTE ONORARIO**

Il Consiglio di Amministrazione può conferire, con propria delibera, il titolo di Presidente Onorario a persone che si siano particolarmente distinte per il loro contributo morale, spirituale, umanitario, economico o operativo allo sviluppo e alla diffusione delle attività della Fondazione.

Il Presidente Onorario non esercita poteri di rappresentanza legale, può partecipare alle riunione del Consiglio contribuendo alle linee guida della Fondazione pur non avendo diritto di voto.

Egli può essere invitato a partecipare alle riunioni degli organi della Fondazione a titolo consultivo e rappresentare simbolicamente la Fondazione in occasioni pubbliche o cerimoniali, su delega del Presidente o del Consiglio di Amministrazione.

**ART. 6 - ORGANO DI CONTROLLO**

Il controllo sull'attività della Fondazione è esercitato da un organo di controllo, il quale può essere composto da un solo membro effettivo o da un Consiglio composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, i quali devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, II comma, c.c., ed ai quali si applica l'articolo 2399 c.c.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del citato Decreto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

**ART. 7 - REVISORE DEI CONTI**

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli è scelto tra soggetti con compe-

tenza in materia tributaria e commerciale iscritti nel registro dei revisori contabili e dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.
Qualora durante il mandato venisse a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad eleggere altro revisore.
Le funzioni di esercizio del controllo contabile sono affidate all'Organo di Controllo di cui all'articolo 6 del presente Statuto, ove non risulti nominato un Revisore dei Conti, ai sensi della disciplina di cui all'art. 30 comma 6 del citato D.Lgs. 117/2017.

**ART. 8 - SCIOGLIMENTO**

Il Consiglio di Amministrazione delibera lo scioglimento della Fondazione, nomina i liquidatori e stabilisce i criteri per la devoluzione del patrimonio residuo.
Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatti salvi diversi termini e condizioni scaturenti da successive modifiche o integrazioni della suddetta normativa, ovvero successive norme accessorie e regolamenti.
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

**ART. 9 - ESERCIZIO SOCIALE, MODIFICHE STATUTARIE ED ESTINZIONE**

L'esercizio annuale ha inizio il giorno 1° (primo) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 (trentuno) ottobre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso.
Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell’attività, che viene comunicato all'Organo di Controllo per la sua preventiva approvazione entro il 15 (quindici) aprile dell'anno successivo, e successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) aprile.
Ai fini dell'art. 8 del D.Lgs 117/2017 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fonda-

zione.
E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed a quelle ad esse strettamente connesse.

**ART. 10 - DISPOSIZIONI DI RINVIO - REGOLAMENTO**

Per quanto non previsto dall'atto costitutivo e dal presente statuto si fa riferimento alla legge ordinaria, alle leggi speciali in materia, norme accessorie e regolamentari di attuazione ed all'eventuale regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione.
F.to Lara Gatto
F.to Enrico Doria Notaio l.s.

Esente da bollo ai sensi dell’art. 82 comma 5 del D.lgs. 117/2017.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso RUNTS